

Scheda di adesione

All'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle Imprese Italiane
 Ufficio: Meccanica, Chimica, Energia e Ambiente / Agro e Subfornitura
 Da inviare per posta all'indirizzo: Via Liszi, 21 00144 Roma e per FAX al numero 06.89280337
 All.ne: Corrado Cipollini (Tel. 06.5992.6744) (mail: c.cipolini@ice.it)

E' già cliente ICE? SI NO CODICE CLIENTE _____

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città/Località: _____ Provincia: _____

Telefono: _____ Fax: _____

P.IVA: _____ Codice Fiscale: _____

Email: _____ Sito Web: _____

Persona da Contattare: _____ Qualifica: _____

Email: _____ Telefono: _____

N.DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO (in €)	FATTURATO EXPORT (in €)
<input type="checkbox"/> Fino a 2	<input type="checkbox"/> inferiore a 250.000	<input type="checkbox"/> inferiore a 75.000
<input type="checkbox"/> da 3 a 9	<input type="checkbox"/> da 250.000 a 500.000	<input type="checkbox"/> da 75.000 a 250.000
<input type="checkbox"/> da 10 a 19	<input type="checkbox"/> da 500.000 a 2,5 mln	<input type="checkbox"/> da 250.000 a 500.000
<input type="checkbox"/> da 20 a 49	<input type="checkbox"/> da 2,5 a 5 mln	<input type="checkbox"/> da 500.000 a 2,5 mln
<input type="checkbox"/> da 50 a 99	<input type="checkbox"/> da 5 a 15 mln	<input type="checkbox"/> da 2,5 a 5 mln
<input type="checkbox"/> da 100 a 499	<input type="checkbox"/> da 15 a 25 mln	<input type="checkbox"/> da 5 a 15 mln
<input type="checkbox"/> oltre 499	<input type="checkbox"/> oltre 25 mln	<input type="checkbox"/> oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':

INIZIATIVA: S.I.T.P. 2013
 LUOGO: Algeri, ALGERIA DATA: 21-25 novembre 2013 SCADENZA: 9 Agosto 2013

Quota di partecipazione:
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 120,00/mq (+IVA)

Min _____ Max _____

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
 Settore di appartenenza: _____

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, località, telefono, fax): _____

I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità alla legge 196/2003 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Data: ____/____/____ Firma _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia, di approvare ed accettare integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

* Ci impegniamo, e seguito dall'ammissione, a versare l'importo dovuto a ricevimento fattura (art. 7)

* Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)

Data: ____/____/____ Firma e timbro del legale rappresentante: _____

Dichiaro inoltre di approvare espressamente, agli effetti dagli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola prevista dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.

Data: ____/____/____ Firma e timbro del legale rappresentante: _____

In ottemperanza alla L. 675 del 31.12.1996, la compilazione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all'iniziativa stessa.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la *customer satisfacion* ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del Sistema Italia della stessa Sede di Roma.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, o di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso la CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nella circolare emanata dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI
L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con la modalità prevista dalla circolare informativa.
Dove previsto entro i termini indicati per la specifica iniziativa.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare la domanda di ammissione e di accoglierla, in tutto o in parte, la richiesta di area o altra in esse contenuta, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non ci sono attenuti a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da farne pregiudizio ai buoni nomi dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamenti o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme o regolamenti imposti dai singoli Enti fiere/stand; non hanno rispettato i termini e i tempi di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla circolare, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causandoli lamenti o proteste giustificate da parte delle altre aziende ed essere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.
ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di contributo al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait, eppure, in caso di lire o moneta, parametrata al mq. o al "modulo" o non è corrisponda nulla, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedano per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.
L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche/pragmatiche o dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione a quella richiesta. L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionata riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso appiattare nello stand altre aziende e esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per l'area iniziale può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'ICE-Agenzia, l'ICE-Agenzia stessa, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al suo rimborso al quanto versato dall'azienda senza null'altro a pretendere dall'azienda stessa.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti stabiliti solo se l'azienda non riconformerà la propria adesione.
Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decisa da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE L'ICE-Agenzia è fornita di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a propria spesa, salvo diversa indicazione: spedizioni-transporto consegna campionario fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione alla compagnia nei padiglioni fieristici spuntatori di impianto centralizzato; forniture particolari a/o aggiuntive di allestimento-avvedo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionario e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il regolamento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND
L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con cognito anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre

con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredamenti nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insogna dello stand potrà essere sintetizzata o/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire l'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli ed altro materiale pubblicitario o promozionale può essere rifiutata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine o di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento ed arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario o la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il rimbalaggio del campionario prima del termine previsto dalla circolare o dal regolamento dell'evento fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stessa, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o la legge del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.
E' in ogni caso vietato esporre prodotti standard ed distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. DINUNCIA L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltre immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.
Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella circolare informativa, e dipendenti dalla tipologia della iniziativa e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda risultasse, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altre aziende, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13. RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammissa all'iniziativa con circoscritto reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentire l'accertamento, la rimozione o la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano risolti, al momento della consegna, avanzare circostanziate reclamo scritto al funzionario tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche al fine del primo comma dell'art. 1574 C.C., ed il mancato rispetto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserva dell'area-stand; durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicati per iscritto al funzionario tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopra citati non comunque comunicato con riferimento solo al costo dei lavori o delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
L'ICE-Agenzia può assicurare la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fieri, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONI, FORMALITÀ DOGANALI
Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più spedizioni per l'esportazione di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi le procedure doganali ovvero per l'introduzione e la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare la norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONI La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'arrivo all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulta la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdita o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, del suoi rappresentanti, del suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'azienda e l'agenzia è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpoli, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addetto potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra il personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia o le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____
Firma e timbro del Legale Rappresentante _____